



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

22.407 e 22.417

Iniziative parlamentari
Ripartizione del canone radiotelevisivo
Misure di sostegno a favore dei media elettronici
Rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del
Consiglio degli Stati

del 20 gennaio 2025

Onorevoli colleghi,

con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica della legge federale sulla radiotelevisione, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto di legge allegato.

20 gennaio 2025

In nome della Commissione:

La presidente, Marianne Maret

Compendio

Con il presente progetto la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati (CTT-S) propone misure di sostegno ai media che possono essere attuate rapidamente. In questo modo si intende creare condizioni quadro interessanti per un'offerta mediatica variata ed equivalente in tutte le regioni.

Situazione iniziale

I media indipendenti e pluralistici adempiono a un'importante funzione ai fini della democrazia. Tuttavia, la loro situazione economica continua a peggiorare: le entrate pubblicitarie sono in costante calo, costringendo le organizzazioni mediatiche a risparmiare sempre di più. Questa situazione non riguarda solo i media stessi, bensì anche gli istituti che offrono loro dei servizi. Infatti non vengono ridotti solo i costi interni ma anche le spese per la formazione e la formazione continua, gli abbonamenti all'agenzia di stampa e i contributi alle organizzazioni di autoregolamentazione.

Contenuto del progetto

Con il presente progetto viene modificata la legge federale sulla radiotelevisione: deve essere possibile aumentare le quote di partecipazione al canone per le emittenti radiofoniche locali e le emittenti televisive regionali; oggi il margine di manovra della legge (4–6 per cento dei proventi del canone radiotelevisivo) è esaurito e deve essere aumentato al 6–8 per cento. Inoltre, le misure di sostegno generali devono essere potenziate. Si tratta in particolare di sostenere gli istituti di formazione e formazione continua, le organizzazioni di autoregolamentazione e le prestazioni di agenzie. Queste misure – finanziate attraverso il canone radiotelevisivo – devono migliorare la qualità dell'intero settore dei media svizzeri.

Rapporto

1 Genesi del progetto

L'iniziativa parlamentare 22.407 Ripartizione del canone radiotelevisivo, presentata dal consigliere agli Stati Philippe Bauer (PLR.I Liberali Radicali, NE) il 28 febbraio 2022, chiede un aumento delle quote di partecipazione al canone per le emittenti radiofoniche locali e per le emittenti televisive regionali.

La Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati (CTT-S) ha esaminato l'iniziativa nella seduta del 4 aprile 2023 e ha deciso all'unanimità di darle seguito. Durante la seduta del 5 settembre 2023 l'omologa Commissione del Consiglio nazionale (CTT-N) si è allineata a questa decisione con 13 voti contro 6 e 3 astensioni.

Il 17 marzo 2022 la consigliera agli Stati Isabelle Chassot (Il Centro, FR) ha presentato l'iniziativa parlamentare 22.417 Misure di promozione a favore dei media elettronici, che mira a rafforzare la pluralità dei media e che, a tale scopo, propone misure di sostegno per gli istituti di formazione e di formazione continua, le organizzazioni di autoregolamentazione e le prestazioni di agenzie.

Nella seduta del 4 aprile 2023, la CTT-S ha esaminato l'iniziativa e ha deciso, con 8 voti contro 5, di darvi seguito. La CTT-N si è allineata a questa decisione durante la seduta del 5 settembre 2023, con 13 voti contro 9.

Nelle motivazioni delle iniziative viene sottolineato che le richieste formulate erano elementi incontestati del pacchetto di misure a favore dei media, respinto nella votazione popolare del 13 febbraio 2022 (45,42 % di voti favorevoli).

Il 16 gennaio 2024 la CTT-S ha stabilito i parametri di riferimento per l'elaborazione di un progetto di rapporto e di atto legislativo in adempimento delle due iniziative parlamentari e ha incaricato l'Amministrazione di prepararli di conseguenza.

Durante le sedute dell'11 aprile e del 21 giugno 2024, la CTT-S ha esaminato il progetto preliminare dell'atto legislativo preparato dall'Amministrazione e, con 10 voti contro 1 e 1 astensione, ha deciso di entrare in materia. Con 7 voti contro 2 e 3 astensioni ha inoltre respinto la proposta di sospendere la trattazione dell'oggetto e di esaminarlo assieme al messaggio concernente l'iniziativa popolare federale «200 franchi bastano! (Iniziativa SSR)» e a un eventuale controprogetto indiretto. Nella votazione sul complesso la CTT-S ha approvato il progetto con 10 voti contro 2 e ha in seguito deciso di avviare la procedura di consultazione.

Conformemente all'articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge sulla consultazione (LCo; RS 172.061), la procedura di consultazione è indetta per la preparazione di progetti di legge ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.). L'atto legislativo amplierà o introdurrà nuove misure di sostegno generali, con importanti ripercussioni finanziarie (saranno necessari un massimo di ca. fr. 35 mio. supplementari provenienti dal canone radiotelevisivo). La consultazione si è svolta dall'8 luglio 2024 al 28 ottobre 2024.

Durante la seduta del 20 gennaio 2025 la CTT-S ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione e ha modificato il suo progetto in due punti (v. al riguardo i n. 2.4 e 2.5). Nella votazione sul complesso la Commissione ha adottato definitivamente il progetto con 11 voti contro 2, sottoponendolo per esame alla propria Camera e per parere al Consiglio federale.

2 Situazione iniziale

2.1 Introduzione

In Svizzera i media indipendenti e pluralistici adempiono un'importante funzione istituzionale e democratica. Allo stesso tempo però la loro situazione economica continua a peggiorare, poiché a causa delle mutate abitudini di fruizione calano le entrate derivanti da pubblicità e abbonamenti¹. Questo sviluppo mette in pericolo la pluralità dei media in Svizzera. Oltre alla stampa, anche le emittenti radiofoniche e televisive con mandato di prestazioni e partecipazione al canone risentono del calo delle entrate pubblicitarie. La difficile situazione finanziaria dell'industria mediatica svizzera non porta solo a misure interne di risparmio (ad es. lo smantellamento o la fusione di redazioni), ma colpisce anche gli istituti che servono l'intero settore dei media (ad es. gli istituti di formazione e formazione continua, l'agenzia di stampa e le organizzazioni di autoregolamentazione come il Consiglio della stampa). Tuttavia, una democrazia ha bisogno di media indipendenti e forti e di una popolazione informata. In particolare il potenziamento della formazione e della formazione continua dei giornalisti assume un'importanza crescente con lo sviluppo del settore dell'intelligenza artificiale (IA), la quale accentua i rischi di disinformazione e di manipolazione mirata della popolazione. In tale contesto, il Parlamento e il Consiglio federale si occupano da anni della politica dei media e delle possibili misure di sostegno.

2.2 Basi legali e situazione attuale

La legge federale del 24 marzo 2006² sulla radiotelevisione (LRTV) prevede nel settore radiotelevisivo un sistema duale, con la SSR che adempie un mandato di prestazioni a livello nazionale e di regioni linguistiche e le emittenti radiotelevisive private che ricevono una concessione per un mandato di prestazioni a livello locale-regionale. Per il servizio pubblico regionale di radio e televisione è attualmente disponibile tra il 4 e il 6 per cento del canone radiotelevisivo. L'11 gennaio 2024, il DATEC ha rilasciato 38 nuove concessioni valide dal 2025 al 2034. La quota di partecipazione al canone ammonta al 6 per cento, ossia a 86 milioni di franchi. Negli ultimi anni, la quota di partecipazione al canone per il servizio pubblico regionale è stata gradualmente aumentata per raggiungere il livello valido a partire dal 2025, passando da 54 milioni di franchi (2012) a 67,5 milioni di franchi (da metà 2016) e a 81 milioni di franchi dal 2019.

¹ Per maggiori dettagli in merito, cfr. il rapporto sulla struttura dei media: www.ufcom.ad-min.ch > Media elettronici > Studi > Rapporto struttura dei media 2023 (cfr. in particolare il n. 3.6 sul finanziamento dei media elettronici in Svizzera).

² RS 784.40

La LRTV e l'ordinanza del 9 marzo 2007³ sulla radiotelevisione (ORTV) prevedono già oggi misure generali a favore della radio e della televisione nel loro insieme. Gli istituti di formazione e formazione continua ricevono attualmente circa 1 milione di franchi sulla base di accordi di prestazioni, la ricerca sull'utenza (Mediapulse AG) è sostenuta con 2,8 milioni di franchi all'anno e l'agenzia di stampa Keystone-ATS riceve 4 milioni di franchi all'anno conformemente a un accordo sulle prestazioni.

2.3 Necessità di agire e obiettivi

La maggioranza della Commissione riconosce l'importanza della pluralità mediatica e il ruolo fondamentale che l'informazione regionale riveste in un sistema federale e di democrazia diretta. Il pacchetto di misure a favore dei media (20.038), che avrebbe risposto alle richieste formulate nelle due iniziative parlamentari summenzionate, è stato respinto nella votazione popolare del 13 febbraio 2022 (54,58 % di voti contrari). La maggioranza della Commissione appoggia le richieste delle due iniziative parlamentari, che a suo avviso riprendono elementi incontestati del pacchetto di misure. Ritene che occorra adottare rapidamente misure se nei prossimi anni si vogliono mantenere la pluralità e la qualità dei media.

Una minoranza della Commissione (Friedli Esther, Stark) propone di non entrare in materia. Considera che non sarebbe opportuno, dal punto di vista democratico, riprendere alcuni elementi del pacchetto di misure dopo che questo è stato respinto dal Popolo, dal momento che non è dato sapere quali di essi hanno portato al respingimento nella votazione. Riferendosi al rapporto in adempimento del postulato Christ 21.3781, la minoranza sottolinea che le misure proposte non guardano al futuro. Ritene inoltre che non sia il momento giusto per adottare nuove misure di sostegno ai media. A suo parere occorrerebbe svolgere queste discussioni nell'ambito dei dibattiti sull'iniziativa popolare «200 franchi bastano! (Iniziativa SSR)».

2.4 Risultati della procedura di consultazione

La procedura di consultazione si è svolta dall'8 luglio 2024 al 28 ottobre 2024. Complessivamente sono pervenuti 96 pareri. La Fondazione per la protezione dei consumatori ha formalmente rinunciato a partecipare alla consultazione e non si sono espressi né i Cantoni di Soletta e Svitto né il partito del Centro⁴.

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione si è pronunciata a favore del progetto di legge.

³ RS 784.401

⁴ Le rapporto integrale sui risultati e i singoli pareri sono disponibili all'indirizzo www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Concluse > 2024 > Parlamento federale > Procedura di consultazione 2024/64.

Tabella 1

Analisi statistica dei pareri: ripartizione del canone per le emittenti private

Categoria	Ripartizione del canone radiotelevisivo		
	Approvazione	Rifiuto	Totale
Cantoni	22	2	24
Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale	3	2	5
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	3		3
Associazioni mantello nazionali dell'economia	5		5
Altri	47	12	59
Totale	80	16	96

Fonte: rapporto sui risultati della consultazione

Hanno respinto l'aumento della quota di partecipazione al canone a favore delle emittenti private i Cantoni Ticino e Vaud, l'UDC, i Verdi, Aktion Medienfreiheit, Cinésuisse/Cinééconomie, il Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich (fög), il Comitato No ai media finanziati dallo Stato, Politbeobachter, la Società svizzera di scienze della comunicazione e dei media (SSCM), il Sindacato svizzero dei massmedia (SSM), Suisseculture, Suisseedigital, l'associazione «media FORTI», l'Associazione dei media online svizzeri (VSOM) e un privato.

Tabella 2

Analisi statistica dei pareri: misure di sostegno

Categoria	Misure di sostegno generali		
	Approvazione	Rifiuto	Totale
Cantoni	23	1	24
Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale	3	2	5
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	3		3
Associazioni mantello nazionali dell'economia	4	1	5
Altri	53	6	59
Totale	86	10	96

Fonte: rapporto sui risultati della consultazione

L'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM), l'UDC, il PLR, Aktion Medienfreiheit, il Comitato No ai media finanziati dallo Stato, Politbeobachter, Suisseedigital, l'Associazione dei media online svizzeri (VSOM) e un privato hanno respinto le misure di sostegno. Anche il Cantone di Turgovia ha respinto le misure di sostegno ad eccezione di quella riguardante le prestazioni di agenzie.

Durante la consultazione il concetto di media elettronici è stato oggetto di critiche. I partecipanti concordano con l'obiettivo del progetto di prevedere più misure di sostegno generali allo scopo di garantire la qualità del paesaggio mediatico svizzero durante la fase di transizione, ma ritengono che per fare ciò non sia necessario un mandato generale di sostegno per i media elettronici.

Un buon numero di partecipanti ha tra l'altro chiesto di adeguare la disposizione relativa alla ricerca sull'utenza (art. 81 LRTV). Il sostegno deve essere concesso allo sviluppo e all'acquisizione di metodi e sistemi di rilevamento di dati ma anche alla loro gestione.

2.5 Modifica del progetto in seguito alla consultazione

In seguito alla consultazione la Commissione ha modificato il suo progetto in due punti.

Da un lato la Commissione ha deciso, con 10 voti contro 0 e 2 astensioni, di eliminare il riferimento ai media elettronici in relazione alle misure di sostegno, questo a causa delle critiche di cui questo concetto è stato oggetto durante la consultazione (v. n. 4). Ritenendo che il riferimento ai media elettronici fosse unicamente giustificato nel quadro del pacchetto di misure a favore dei media che prevedeva un sostegno diretto ai media online e un sostegno allo sviluppo e all'esercizio di infrastrutture digitali, la maggioranza della Commissione propone di utilizzare nel suo progetto l'espressione «misure di sostegno generali» e non più «misure di sostegno a favore dei media elettronici». La maggioranza rileva anche che queste misure di sostegno andranno indistintamente a vantaggio di tutti i media, anche se i principali beneficiari saranno le emittenti radiofoniche e televisive.

Dall'altro la Commissione ha deciso all'unanimità di estendere le condizioni quadro del sostegno finanziario a favore di Mediapulse (ricerca sull'utenza) allo scopo d'includere oltre allo sviluppo e all'acquisizione di metodi e sistemi di rilevamento di dati anche la loro gestione (v. n. 4, commento all'art. 81 cpv. 1 LRTV).

3 Punti essenziali del progetto

L'iniziativa parlamentare 22.407 mira a modificare l'articolo 40 della LRTV. La quota di partecipazione al canone delle emittenti radiofoniche locali e televisive regionali con mandato di prestazioni deve essere aumentata dall'attuale 4–6 per cento al 6–8 per cento. Il Consiglio federale ha ormai esaurito il margine di manovra e fissato la quota di partecipazione per il servizio pubblico regionale al 6 per cento dei proventi (fr. 81 mio., fr. 86 mio. a partire dal 2025). La nuova fascia permette di reagire a situazioni future, in particolare se dovessero diminuire i proventi del canone radiotelevisivo, ad esempio a causa di una diminuzione moderata del canone (v. al riguardo n. 5.3), e quindi anche la quota destinata al servizio pubblico regionale.

L'iniziativa parlamentare 22.417 mira a modificare l'articolo 76 LRTV e a introdurre i nuovi articoli 76a–76c nel capitolo 3 di questa legge. In sostanza si tratta di riprendere tre elementi del pacchetto di misure respinto nella votazione popolare: (1) il sostegno agli istituti di formazione e di formazione continua (art. 76), (2) il sostegno alle

organizzazioni di autoregolamentazione del settore come il Consiglio svizzero della stampa (art. 76a) e (3) il sostegno alle prestazioni di agenzie che forniscono a livello nazionale informazioni in tre lingue agli altri media (art. 76b). Poiché si rinuncia a sostenere le infrastrutture digitali innovative come proposto nel pacchetto, per finanziare le suddette misure è sufficiente l'1 per cento dei proventi del canone radiotelevisivo (art. 76c).

Le modifiche qui proposte rispondono alle sfide a cui i media devono far fronte nelle regioni e appoggiano gli sforzi profusi per mantenere la pluralità dei media e per fornire informazioni di qualità.

4 **Commento ai singoli articoli**

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

Le misure di sostegno generali sono disciplinate nella LRTV in un capitolo separato. Occorre tenere conto degli ampliamenti previsti delle misure di sostegno modificando l'articolo 1 di conseguenza.

Art. 38 cpv. 3

Una minoranza della Commissione (Stark, Broulis, Friedli Esther, Häberli-Koller) auspica la possibilità di rilasciare una concessione supplementare a un'emittente televisiva locale che offra un ampio servizio d'informazione politica. Questa concessione supplementare verrebbe rilasciata esclusivamente a condizione che l'emittente assicuri una cronaca indipendente e regolare della politica nazionale e cantonale. La minoranza ritiene che in questo modo si sosterebbe la copertura di base, poco attrattiva nell'odierno sistema mediatico ma fondamentale per il buon funzionamento della democrazia. Verrebbe inoltre intensificata la concorrenza tra le varie emittenti televisive nelle diverse regioni. Da ultimo la minoranza della Commissione ritiene che gli oneri finanziari supplementari legati alle eventuali concessioni aggiuntive rimarrebbero limitati, dato che ogni concessione supplementare comporterebbe un onere tra i 200 000 e i 500 000 franchi all'anno.

Con 8 voti contro 4 la maggioranza della Commissione è del parere che questa richiesta vada chiaramente al di là delle modifiche proposte dalle due iniziative parlamentari. La modifica auspicata dovrebbe dunque essere affrontata nell'ambito di un intervento o di un'iniziativa specifici, in modo da poter esaminare più in dettaglio le sue conseguenze, difficili da valutare. La maggioranza della Commissione teme peraltro che abbondare il principio consolidato «una concessione per zona di copertura» comporti un onere amministrativo sproporzionato. Inoltre fa notare che i finanziamenti supplementari legati al rilascio di una concessione supplementare saranno elargiti a scapito di altri beneficiari di proventi del canone. Infine, considera che quanto proposto comporterebbe l'elaborazione di una base legale per un problema spiccatamente locale.

Art. 40

Cpv. 1

Le quote di partecipazione al canone attribuite alle emittenti che ne hanno diritto secondo l'articolo 68a capoverso 1 lettera b LRTV ammontano ora al 6–8 per cento dei proventi del canone radiotelevisivo⁵. Ciò consente da un lato di mettere a disposizione del servizio pubblico regionale maggiori fondi e, dall'altro, di mantenere il sostegno al livello attuale in caso di moderato calo dei proventi del canone.

Cpv. 2

La Commissione propone (con 4 voti contro 1 e 6 astensioni) di completare l'articolo 40 capoverso 2 LRTV adducendo che con la nuova chiave di ripartizione alcune radio locali riceveranno meno fondi a partire dal 1° gennaio 2025. L'adeguamento del testo di legge mira a garantire che, in termini assoluti, le somme concesse siano più elevate rispetto al passato.

Art. 68 cpv. 1 lett. h

L'articolo 68a LRTV elenca in modo esaustivo le necessità finanziarie di cui il Consiglio federale deve tenere conto nello stabilire l'importo del canone radiotelevisivo. Le misure di sostegno generali, elencate agli articoli 76–76c del progetto LRTV (P-LRTV), sono ampliate e finanziate tramite il canone radiotelevisivo. Di conseguenza, all'articolo 68a capoverso 1 LRTV viene aggiunta la *lettera h*.

Art. 76 Formazione e formazione continua

L'adempimento della funzione sociale e politico-istituzionale dei media presuppone solide conoscenze specialistiche e grande professionalità giornalistica. La LRTV vigente prevede all'articolo 76 il sostegno della formazione e della formazione continua dei programmisti: attualmente, istituti di formazione e di formazione continua di tutte le regioni linguistiche ottengono dalla Confederazione sussidi per un valore complessivo di un milione di franchi all'anno. Grazie a questo sostegno, sono in grado di proporre a prezzi accessibili offerte nel settore del giornalismo informativo radiotelevisivo. I corsi sussidiati incitano le emittenti radiofoniche e televisive a proporre corsi di formazione e formazione continua ai propri collaboratori, contribuendo così a un giornalismo di qualità.

Le necessità di formazione a livello di competenze giornaltistiche e di standard professionali giornaltistici sono sempre elevate. Il mutamento intercorso nel settore dei media ha accresciuto le aspettative nei confronti del giornalismo e quindi anche le esigenze riguardo alla formazione e alla formazione continua. Si pensi agli sviluppi in relazione alla digitalizzazione, ossia al giornalismo multimediale, alle nuove forme narrative tese a raggiungere diversi gruppi di popolazione, alla struttura senza barriere di contenuti online, al giornalismo dei dati ecc. Inoltre, la diffusione di notizie false grazie ai progressi dell'IA pone i giornalisti dinanzi a nuove sfide, rendendo sempre

⁵ La versione francese del progetto corregge il capoverso 1 anche da un punto di vista puramente redazionale. L'espressione «atteint un montant» non è adatta nel contesto della frase e viene sostituita con il verbo «s'élève».

più importante il ruolo della formazione di base e di quella continua. A causa di queste maggiori esigenze, l'importo deve essere aumentato.

Il sostegno è versato unicamente su richiesta (*cpv. 1*). I beneficiari sono gli istituti di formazione e di formazione continua indipendenti che propongono in modo continuativo corsi, in particolare nel settore del giornalismo d'informazione, destinati a chi opera nelle redazioni. Sostituendo il termine «programmisti» con l'espressione «chi opera nelle redazioni», si prende in considerazione il fatto che le redazioni non producono più programmi esclusivamente lineari. Inoltre, riceveranno un sostegno soltanto i media la cui offerta è elaborata secondo criteri redazionali. È quindi escluso il sostegno ai media sociali. La formazione deve peraltro essere improntata alla prassi; di regola i partecipanti al corso lavorano per un'organizzazione mediatica o vi svolgono uno stage. Non vengono stanziati sussidi per le scuole interne alle imprese mediatiche. Per contro, un istituto è da considerarsi indipendente anche se l'ente finanziatore è composto da imprese mediatiche, a condizione che tale ente goda di un ampio sostegno e la formazione possa essere seguita non solo da partecipanti del proprio gruppo mediatico.

Poiché si presuppone che i diplomi e i certificati siano riconosciuti (*cpv. 2*), si può dedurre che la formazione abbia una certa qualità.

Art. 76a Autoregolamentazione del settore

Il progetto di legge istituisce una base per il sostegno finanziario dell'autoregolamentazione del settore. Si tratta di un'autoregolamentazione specifica al settore, ossia di regole elaborate dal e per il settore e da questo applicate. Sono sostenute organizzazioni che godono dell'appoggio di un'ampia parte del settore. A titolo di esempio può essere menzionato il Consiglio svizzero della stampa che, in quanto organizzazione di autoregolamentazione del settore dei media, non solo è un'autorità di ricorso ma contribuisce anche significativamente a diffondere gli standard di deontologia giornalistica (diritti e doveri dei giornalisti). Attraverso le sue attività, che comprendono anche dibattiti pubblici su temi inerenti all'etica dei media, contribuisce a sensibilizzare in merito alla grande importanza del giornalismo di qualità.

Art. 76b Prestazioni di agenzie

È previsto anche un sostegno finanziario per le agenzie svizzere indipendenti che offrono servizi equivalenti in tedesco, francese e italiano. Con le loro prestazioni a basso costo (ad es. messa a disposizione di contributi professionali sotto forma di testo, audio o video), le agenzie di stampa contribuiscono alla qualità giornalistica, segnatamente anche alla qualità dei piccoli media. Possono essere sostenute anche agenzie con contenuti esclusivamente audiovisivi. Le loro prestazioni sono fondamentalmente rivolte a tutti coloro che operano nel settore dei media. I contributi sono versati su richiesta (*cpv. 1*). La richiesta deve essere motivata (*cpv. 2*). Durante il periodo in cui l'agenzia beneficia del sostegno, si applica il divieto di distribuire dividendi (*cpv. 3*). Poiché la SSR produce una grande quantità di contenuti informativi che potrebbero servire anche ad altri media, la legge prevede espressamente che la SSR possa collaborare con agenzie di stampa o addirittura detenerne una partecipazione. Non è volutamente previsto di costringere la SSR a cooperare. Tuttavia, dato che simili cooperazioni possono essere sensate, la possibilità di cooperazione è iscritta nella legge (*cpv. 4*). Occorre aggiungere che gli statuti della SSR prevedono che essa possa «esercitare

ogni altra attività in rapporto diretto o indiretto con il suo scopo. Nell'ambito della sua politica aziendale essa può costituire società o partecipare ad altre».

L'obiettivo del sostegno si differenzia da quello dell'aiuto previsto all'articolo 18 lettera a della legge del 5 ottobre 2007⁶ sulle lingue (LLing), che consente alla Confederazione di stanziare aiuti finanziari ad agenzie di stampa d'importanza nazionale che diffondono informazioni sulle quattro regioni linguistiche della Svizzera. Il presente progetto riguarda il sostegno alle agenzie per la fornitura di prestazioni giornalistiche di base, in particolare nell'ambito della politica, dell'economia e dello sport. Nel caso della legge sulle lingue l'accento è posto sul sostegno alle agenzie per il trattamento di tematiche di politica in materia di lingue, cultura e comprensione reciproca.

Art. 76c Disposizioni comuni

Il Consiglio federale stabilisce la quota dei costi computabili delle attività sostenute finanziariamente, che può ammontare al massimo all'80 per cento (*cpv. 2*). Allo scopo di evitare un sostegno alla stampa contrario alla Costituzione, l'UFCOM disciplinerà le modalità di computo dei costi e i relativi giustificativi da fornire (*cpv. 3*). I contributi di sostegno vengono finanziati con i proventi del canone radiotelevisivo. Per questo scopo è a disposizione al massimo l'1 per cento dei proventi (*cpv. 4*). Il Consiglio federale stabilisce il fabbisogno (*art. 68a cpv. 1 lett. h*).

Una minoranza della Commissione (Stark, Friedli Esther, Häberli-Koller) vuole evitare che con il nuovo capoverso 2^{bis} i contributi di sostegno erogati dalla Confederazione quali misure di sostegno generali conducano a una riduzione dei finanziamenti che gli enti finanziatori versano attualmente o verseranno in futuro. Pertanto, il rapporto fra i contributi di sostegno versati dalla Confederazione e quelli degli enti finanziatori deve essere mantenuto nel tempo. Se ad esempio in futuro la Confederazione sostiene un'organizzazione con 1 milione di franchi e finora (anno riferimento: 2024) gli enti finanziatori l'hanno sostenuta con 4 milioni di franchi, il rapporto Confederazione/enti finanziatori sarebbe definito come di 1 a 4. Se successivamente gli enti finanziatori riducono i loro contributi a 3 milioni di franchi anche la Confederazione ridurrà il suo contributo, portandolo a 750 000 franchi, per ristabilire il rapporto iniziale di 1 a 4. Con la regolamentazione proposta la minoranza vuole garantire che, una volta messi a disposizione i finanziamenti federali, gli enti finanziatori non possano sottrarsi alla loro responsabilità, ossia non riducano i loro contributi a spese della Confederazione.

Con 8 voti contro 3 la maggioranza della Commissione vuole rinunciare a questa nuova disposizione poiché in caso di riduzione dei contributi degli enti finanziatori le organizzazioni si vedrebbero ridurre anche i fondi federali e risulterebbero quindi doppiamente penalizzate. Verrebbe così a crearsi una situazione del tutto contraria all'idea di fondo di sostenere i media nei periodi difficili.

Un'altra minoranza (Schwander, Salzmann) vuole rinunciare alle misure di sostegno generali e stralciare l'intero capitolo 3 (*art. 76–76c*, compreso il sottotitolo della revisione, nonché gli articoli 1 e 68a). Argomenta questa sua posizione con considerazioni relative al rispetto della democrazia, considerato che il Popolo ha respinto il pacchetto

⁶ RS 441.1

di misure a favore dei media. Ritiene inoltre che le misure proposte nel capitolo 3 non considerino gli sviluppi del settore mediatico (domanda e offerta) e che si legiferi quindi su basi obsolete. Da ultimo è dell'idea che le eventuali future misure di sostegno a favore dei media dovrebbero essere decise dopo che si sia dibattuto sull'iniziativa popolare «200 franchi bastano! (Iniziativa SSR)».

Con 11 voti contro 2 la maggioranza della Commissione sostiene le misure di sostegno generali proposte nel capitolo 3 in particolare perché considera che la formazione professionale rappresenta la base di un giornalismo di qualità. Ritiene che la promozione della formazione di base e della formazione continua vada a vantaggio soprattutto delle piccole imprese mediatiche, che altrimenti non disporrebbero di sufficienti mezzi finanziari da destinare a questo scopo. Per la maggioranza, le misure di sostegno generali proposte sono quindi gli strumenti adeguati per rafforzare la pluralità e la qualità dei media in Svizzera, un aspetto estremamente importante in una democrazia diretta.

Art. 81 cpv. 1

La Commissione ha ripreso un suggerimento ricevuto durante la procedura di consultazione. Propone all'unanimità che il sostegno finanziario a favore della fondazione per la ricerca sui media Mediapulse non si limiti all'acquisizione e allo sviluppo di metodi e sistemi di rilevamento di dati ma includa anche la loro gestione. Con lo sviluppo di nuove forme di diffusione e di fruizione dei media la misurazione dell'utenza richiede l'utilizzo di metodologie nuove che non necessariamente hanno carattere d'investimento. Mediapulse impiega sempre più programmi di raccolta dati nel quadro di licenze mentre in passato li acquistava o li sviluppava in prima persona. Nel contempo i suoi costi d'esercizio sono aumentati in particolare per il mantenimento dei campioni rappresentativi per l'insieme delle regioni svizzere. In altre parole la fondazione ha più bisogno di un sostegno per i suoi costi d'esercizio che per le sue spese d'investimento. Questo ampliamento dell'oggetto del sostegno non farà aumentare l'attuale importo massimo versato a Mediapulse, pari a 2,8 milioni di franchi l'anno, dato che vengono modificate soltanto le condizioni quadro del sostegno finanziario.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

Le misure proposte non comportano un maggiore fabbisogno di risorse generali della Confederazione. Inoltre, viene meno il fabbisogno per gli istituti di formazione e formazione continua (pari a fr. 1 mio. l'anno), perché d'ora in poi questi saranno finanziati con i proventi del canone radiotelevisivo (cfr. n. 4, art. 76 P-LRTV).

Il presente progetto non rende necessario il reclutamento di nuovi collaboratori presso l'UFCOM.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Le regioni traggono vantaggio dal sostegno ai mandati di prestazioni locali e regionali della radio e della televisione. Le misure di sostegno generali rafforzano i media nazionali nel loro complesso, a vantaggio di tutti.

5.3 Ripercussioni sull'economia

Le ripercussioni sull'economia si prospettano da lievi a trascurabili.

La seguente tabella fornisce una panoramica sia delle ripercussioni del progetto di legge sulla ripartizione dei proventi del canone sia del fabbisogno finanziario:

Scopo di utilizzo	2025	in futuro
Quota di partecipazione al canone per le emittenti radiotelevisive private (art. 40 P-LRTV)	fr.86 mio. (fino al 2024: fr. 81 mio.)	Il Consiglio federale stabilisce il fabbisogno (fabbisogno aggiuntivo massimo fr. 26 mio.)
Istituti di formazione e formazione continua (art. 76 P-LRTV)	(fr. 1 mio., oggi dalle risorse generali della Confederazione)	Il Consiglio federale stabilisce il fabbisogno (fabbisogno aggiuntivo art. 76-76b: massimo fr. 9 mio.)
Organizzazioni di autoregolamentazione (art. 76a P-LRTV)	–	
Prestazioni di agenzie (art. 76b P-LRTV)	fr. 4 mio.	
Totale del fabbisogno proveniente dal canone	fr. 90 mio.	Al massimo fr. 125 mio. (fabbisogno aggiuntivo massimo fr. 35 mio.)

In considerazione di un volume complessivo di circa 1,3 miliardi di franchi, 35 milioni di franchi (fabbisogno aggiuntivo massimo) rappresentano una cifra marginale.

Il fabbisogno finanziario per le emittenti radiofoniche e televisive private non è messo in discussione dall'iniziativa popolare federale «200 franchi bastano! (iniziativa SSR)». Il testo dell'iniziativa (art. 197 n. 17 cpv. 2 Cost.) prevede infatti che la quota del canone spettante alle emittenti radiotelevisive private deve corrispondere almeno all'importo che esse hanno ricevuto, nel quadro della loro concessione, prima della modifica costituzionale. Se l'iniziativa venisse accettata dal Popolo e dai Cantoni, una quota di partecipazione al canone dell'8 per cento non basterebbe tuttavia per garantire alle emittenti private gli stessi importi in termini assoluti. Nell'ambito dell'attuazione dell'iniziativa popolare, si renderebbe pertanto necessaria un'ulteriore modifica della LRTV in modo da portare la quota al di sopra dell'8 per cento.

La riduzione del canone decisa del Consiglio federale nell'ambito della modifica del 19 giugno 2024 dell'ordinanza sulla radiotelevisione potrà, dal canto suo, essere compensata mediante una quota di partecipazione al canone fissata tra il 6 e l'8 per cento.

5.4 Ripercussioni sulla società

Gli effetti sulla società sono positivi. Le condizioni quadro vengono migliorate a favore di un'offerta mediatica diversificata e rilevante per la democrazia e la politica sociale, in tutte le regioni linguistiche.

5.5 Ripercussioni sull'ambiente

Il progetto non ha ripercussioni sull'ambiente.

5.6 Altre ripercussioni

Il progetto potrebbe avere ripercussioni sulla SSR. Supponendo che i proventi del canone rimangano invariati o tendano a diminuire, qualsiasi fabbisogno aggiuntivo, finanziato tramite il canone radiotelevisivo, avrà un impatto negativo sulla SSR.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

La revisione si basa sull'articolo 93 capoverso 1 Cost. Per quanto riguarda la quota di partecipazione al canone spettante alle emittenti radiofoniche locali e alle emittenti televisive regionali, la competenza legislativa della Confederazione è chiara poiché l'articolo 93 capoverso 1 Cost. menziona esplicitamente che la legislazione sulla radiotelevisione compete alla Confederazione. Dal canto loro le misure di sostegno generali sono principalmente destinate alle emittenti televisive e radiofoniche, motivo per cui anch'esse rientrano nel quadro dell'articolo 93 capoverso 1 Cost. In base alla dottrina dominante, il concetto di media diffusi mediante tecniche di telecomunicazione o elettroniche comprende anche la diffusione delle offerte digitali⁷. Anche se l'articolo 93 Cost. non consente di sostenere la stampa scritta, questo principio non esclude tuttavia che quest'ultima possa indirettamente beneficiare di misure di sostegno sempreché questo sostegno rimanga accessorio. L'articolo 93 Cost. non esclude quindi che la stampa scritta possa accessoriamente trarre vantaggio da misure di sostegno principalmente destinate a emittenti televisive e radiofoniche.

⁷ Cfr. Biaggini, Giovanni (2017): Commento all'art. 93 Cost., n. marg. 5. 2^a ed. riveduta e ampliata. Zurigo: Orell Füssli; Hettich, Peter / Schöller, Maximilian (2023): Commento all'art. 93 Cost., n. marg. 15 segg. In: Ehrenzeller, Bernhard / Egli, Patricia / Hettich, Peter / Hongler, Peter / Schindler, Benjamin / Schmid, Stefan G. / Schweizer, Rainer J. (ed.): St. Galler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung. Zurigo: Schulthess; Sentenza del Tribunale amministrativo federale A-6603/2010 del 21 aprile 2011 consid. 3.3.2; cfr. in dettaglio Dumermuth, Martin (2016): Die Zuständigkeit des Bundes im Bereich der elektronischen Medien nach Art. 93 BV, pag. 335 segg. In: AJP 2016, pag. 335 segg.; Zeller, Franz / Dumermuth, Martin (2015): Commento all'art. 93 Cost., n. marg. 12 segg. In: Waldmann, Bernhard / Belsler, Eva Maria / Epiney, Astrid (ed.): Basler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung (BV). Basilea: Helbing Lichtenhahn; per un'opinione divergente in merito alla competenza della Confederazione per la regolamentazione della stampa online, si veda Saxer, Urs (2017): Die Online-Zuständigkeiten des Bundes, pag. 335 seg. e 343 seg. In: AJP 2017, pag. 334 segg.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto è compatibile con gli impegni della Svizzera a livello di accordi internazionali o relativi alla sua adesione a organizzazioni internazionali. Rispetta in particolare le disposizioni, vincolanti per la Svizzera, della Convenzione del 4 novembre 1950⁸ per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e tiene conto della libertà di espressione (art. 10 CEDU).

6.3 Forma dell'atto

Il progetto comprende importanti disposizioni contenenti norme di diritto, le quali, ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale. La competenza dell'Assemblea federale deriva dall'articolo 163 capoverso 1 Cost. Il progetto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.).

6.4 Subordinazione al freno alle spese

L'aumento della partecipazione al canone per le emittenti radiofoniche locali e televisive regionali e il potenziamento delle misure di sostegno generali negli articoli 76–76c P-LRTV sono finanziati attraverso il canone radiotelevisivo. I proventi del canone radiotelevisivo figurano nel bilancio della Confederazione ma non nel suo consuntivo (art. 68 cpv. 3 LRTV). Pertanto, l'aumento dei sussidi non comporta alcuna spesa per le casse dello Stato, ragion per cui le disposizioni non sottostanno al freno alle spese.

6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale

La ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni non è pregiudicata.

6.6 Conformità alla legge sui sussidi

Secondo l'articolo 40 capoverso 3 LRTV la legge sui sussidi è applicabile all'attribuzione delle quote di partecipazione al canone ai sensi dell'articolo 38 LRTV. Anche le misure di sostegno generali sono rette dalla legge sui sussidi.

6.7 Delega di competenze legislative

In base all'articolo 76c capoverso 2 P-LRTV il Consiglio federale disciplina la quota massima dei costi computabili delle attività sostenute. Secondo il capoverso 3 l'UFKOM disciplina le modalità di computo di tali costi.

6.8 Protezione dei dati

Il progetto è irrilevante dal punto di vista della protezione dei dati.

⁸ RS 0.101